



IL PIANETA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

www.pianetacobar.eu



www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu www.pianetacobar.eu

www.pianetacobar.eu

31 marzo 2012 - ROMA

RITENUTA DEL 2,50% SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO. FARE ISTANZA AL CNA, FARE UN RICORSO OPPURE... E' OPPORTUNO ATTENDERE? FACCIAMO UN PO' DI ORDINE

IL COIR PODGORA HA CONVOCATO IL 29 MARZO A ROMA DELEGAZIONE DEI COBAR PER ANALIZZARE LA SITUAZIONE AFFRONTANDO LA TEMATICA CON RIFERIMENTI TECNICI. INUTILE CORRERE APER PRODURRE L'ISTANZA

Il CoIR Podgora ha voluto ed ottenuto in tempi brevissimi un incontro sul tema con le delegazioni dei CoBaR di competenza. L'incontro ha potuto mettere a confronto gli approfondimenti sul tema e le valutazioni su cosa porre in essere a tutela del personale sulla questione amministrativa che desta molto interesse tra il personale rappresentato. Nel dibattito è emersa la necessità di dare ulteriori approfondimenti alla questione molto complessa proprio a seguito di un attento studio prodotto dai delegati del CoIR Podgora, le cui competenze hanno consentito di centrare subito le criticità delle eventuali scelte del personale che con un passaparola si sono precipitati a produrre istanza al CNA.

Il Co.Ce.R Carabinieri, in piena sinergia, nella stessa giornata dell'incontro al Comando Interregionale Podgora ha fornito un comunicato tecnico sulla materia che ha potuto implementare l'analisi posta in essere dai rappresentanti intervenuti. Di seguito riportiamo la nota del CoCeR Carabinieri e poi portiamo alcuni punti salienti che hanno caratterizzato l'analisi sulla materia in questione. Comunque il messaggio che viene fuori dall'incontro è quello di non precipitarsi a produrre le istanze al CNA frutto del passaparola che intercorre tra il personale in queste settimane. Il CoIR Podgora, come il CoCeR Carabinieri, si stanno adoperando senza ritardo a stabilire quali siano gli interventi da porre in essere per sanare questo aspetto amministrativo che sta contribuendo ad alimentare ulteriore malcontento tra il personale dell'Arma proprio sulla economia del carabiniere.

(CoCeR Carabinieri, Roma, 29 marzo 2012) - Ritenuta del 2,50% ai fini del trattamento di fine servizio (buonuscita) . *Il contributo in favore del fondo opera previdenza dell'Inpdap, ai fini del trattamento di fine servizio (buonuscita), è fissato, a carico del militare nella misura del 2,50% sull'80% della retribuzione utile, anche successivamente all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, con legge 122/2010), il quale, all'art.12, co.10, introduce un nuovo sistema di computo dell'indennità di buonuscita, a decorrere dal 1 gennaio 2011. Tale ritenuta è operata a seguito di specifiche disposizioni dell'Inpdap (circolare n.17 del 08.10.2010 e nota operativa n.5 del 17.02.2011 - rinvenibili sul sito dell'Inpdap), confermate da Previmil e MEF, le quali sostengono che le nuove regole introdotte dal citato D.L. 78/2010 non modificano la natura giuridica dell'indennità di buonuscita, ma si limitano a dettare una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010. Avverso il pagamento dell'anzidetta ritenuta è in atto un ricorso amministrativo, proposto da magistrati amministrativi, che ha avuto un primo favorevole riscontro presso il TAR Calabria - sez. di Reggio Calabria (sentenza 53/2010). La questione è attentamente seguita al fine di assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti che dovessero rendersi necessari a seguito della definizione del contenzioso nonché di ulteriori indicazioni che dovessero pervenire dagli organismi previdenziali e finanziari preposti.*





Qui di seguito analizziamo in modo schematico alcuni punti salienti della questione su cui si incentra l'approfondimento tecnico per poter portare a valutare una soluzione da proporre al personale in assenza di altra posizione amministrativa a tutela del personale rappresentato dell'Arma dei Carabinieri.

La normativa vigente sul il **TFR (Trattamento Fine Rapporto)** per i dipendenti pubblici fa riferimento al D.P.R. 29-12-1973 n. 1032 - Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato - *Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1974, n. 71.*

L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un **contributo previdenziale obbligatorio** in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna **amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta**. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo **in ragione dell'80 per cento**. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non siano state erogate prestazioni.

La **base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio**, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni: indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ; assegno perequativo previsto dalla *legge 15 novembre 1973, n. 734* , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennità prevista dall'art. 1 della *legge 16 novembre 1973, n. 728*, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella *legge 30 novembre 1973, n. 766*, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; **assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628** , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa; **assegno personale attribuito**, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

segue





Nel 1980 intervento legislativo

LEGGE 20-3-1980 n. 75. Proroga del termine previsto dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della L. 29 aprile 1976, numero 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione. *Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 1980, n. 80.*

Contributo previdenziale obbligatorio.

Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'*articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032*, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984.

NUOVA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI TFR PER I DIPENDENTI PUBBLICI D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 conv. L. 30.07.2010 n. 122 - D.L. 31-5-2010 n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. *Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.*

Interventi in materia previdenziale - In vigore dal 6 dicembre 2011scompare la ritenuta del 2,50%

Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

2120. Disciplina del trattamento di fine rapporto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese :

Segue





In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui [all'articolo 2110](#), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: 1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui [all'articolo 2122](#) la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

SENTENZA T.A.R. – CALABRIA 201200053 del 18 gennaio 2012 n. 09053/2012 REG.PROV.COLL. N. 00564/2011 REG.RIC., **Accoglie il ricorso con sentenza non definitiva (rinvio Corte Cost. per le restanti questioni dedotte)” Non definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie limitatamente alla quarta censura, e per l’effetto, previo accertamento dell’illegittimità, a decorrere del 1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50 % sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita) condanna l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nella misura di cui in motivazione. Riserva a separata ordinanza, pronunciata nella medesima camera di consiglio, la trattazione delle ulteriori questioni dedotte in giudizio, da sottoporre al vaglio della corte costituzionale. Ogni decisione in ordine al pagamento delle spese ed onorari va rinviata alla completa definizione della causa. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicare copia delle parti. Così’ deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 ...”**

Segue





INPDAP ROMA, 8.10.2010 circolare n. 17 oggetto: "art. 12 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 12/2010 – interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. La circolare precisa che: ..." le nuove regole attinenti al computo delle prestazioni in esame non mutano la natura delle stesse. Pertanto, non solo le voci retributive utili restano invariate ai fini del calcolo della prestazione, ma anche le aliquote di finanziamento alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL rimangono confermate secondo la già vigente ripartizione in quote a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro. "

INPDAP ROMA, 17.02.2011 nota operativa n.5 - oggetto: "art. 12 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 12/2010 – interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Adempimenti contributivi. La nota operativa viene emanata a fronte di diverse richieste di chiarimento da parte delle sedi provinciali inpdap e dalle amministrazioni, nel merito si ribadisce che: ..." Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche – individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1. Comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 – permane quindi l'obbligo a carico dei sostituti d'imposta di valorizzare come TFS i campi relativi al regime fine servizio all'imponibile e al contributo.

Codice del processo amministrativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010 n. 156 - Supplemento Ordinario n. 148 Art. 13 - Competenza territoriale inderogabile

1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale non è derogabile.

La questione amministrativa d'interesse del personale si comprende essere piu' complessa della semplice trasmissione dell'istanza. Proprio per questo motivo il CoIR Podgora, come solito, si pone con responsabilità, in piena sinergia con i colleghi delegati del Co.Ce.R. Carabinieri, a capo della questione ed è un continuo approfondimento sulla materia e nelle sedi competenti. A margine dello studio sulla questione si fornirà un parere ed una soluzione su come operare a garante dell'economia del personale su questo aspetto amministrativo.

